Integrazione del credito: spetta solo agli studenti con media insufficiente?

Data: 16/04/2021
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

Keywords:
#pbb #decimo #media #credito #studente #insufficienza #integrazione #possibilità #tempistica #profitto #anno

Domanda

Chiedo come deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 4 dell'OM n. 11/2020 che testualmente prevede: "Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti".
Mi è chiaro che la possibilità di integrazione di un solo punto (nota MI n. 8464 2020) sia riconosciuta per gli studenti la cui media in sede di scrutinio sia inferiore a sei decimi, ma vorrei conoscere la portata dell'affermazione "La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi", ossia a quali studenti ci si riferisce? A coloro che pur non avendo una media inferiore a sei decimi hanno in una o più discipline una insufficienza? Oppure in generale tale possibilità è riconosciuta a tutti gli studenti considerati meritevoli per l'iter condotto nel presente anno scolastico di un punto in più di credito, anche in totale assenza di insufficienze nel loro profitto?
Vi chiedo una risposta in tempi stetti poiché è importante fornire al collegio un atto di indirizzo da parte mia.
Grazie.

Risposta

La formulazione dell'art. 4, comma 4 dell'OM n. 11/2020, citato nel quesito, lascia spazio ad un'applicazione non limitata ai soli studenti con media insufficiente o che abbiano comunque conseguito una o più insufficienze.
Si ritiene, quindi, che l'integrazione del credito, nei limiti di un solo punto, possa essere prevista, secondo precisi criteri stabiliti dal collegio dei docenti, anche per gli studenti che abbiano significativamente migliorato il proprio profitto nell'anno scolastico corrente. La "ratio" di tale integrazione va evidentemente ricercata nella possibilità di valorizzare un percorso scolastico che può essere stato condizionato dall'improvvisa interruzione della didattica in presenza, che l'anno scorso ha costretto le scuole e gli studenti ad un imprevedibile e non programmato adattamento alla nuova situazione emergenziale.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.